

## **SEPARAZIONE, SCIoglimento O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE**

L'art. 12 del Decreto Legge 132/2014 coordinato con la Legge di conversione 10/11/2014, n. 162, introduce il nuovo istituto dell'**accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile** a partire **dall' 11 dicembre 2014**.

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente, all'ufficiale di stato civile, di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio.

Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

### **Dove?**

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all'ufficiale dello stato civile del Comune:

- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l'atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero

L'assistenza di un avvocato è facoltativa.

### **Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?**

Tutte quelle coppie che:

- non abbiano figli minori\*;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci\* (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave\* (Legge n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti\*;
- raggiungano l'accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l'uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell'abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla **negoziazione assistita** con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.

Con la circolare n. 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell'Interno ha precisato che, l'accordo di separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile può contenere "patti di trasferimento patrimoniale" purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

A tale proposito si rende noto che l'ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale

### **Come avviare la procedura**

E' necessario presentare una domanda al Sindaco del Comune di Assemini, mediante compilazione della necessaria modulistica, sottoscritta da parte di entrambi i coniugi, reperibile direttamente sul sito del Comune di Assemini [www.comune.assemini.ca.it](http://www.comune.assemini.ca.it) oppure al Servizio Demografico sito al 1° piano del Palazzo Comunale di Piazza Repubblica n. 1.

La domanda, corredata da copia di attestazione di versamento di €uro 16.00, potrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune oppure trasmessa per via telematica ai seguenti indirizzi:

- [anagrafe@comune.assemini.ca.it](mailto:anagrafe@comune.assemini.ca.it)
- [demografici@pec.comune.assemini.ca.it](mailto:demografici@pec.comune.assemini.ca.it)

Acquisiti i documenti necessari alle verifiche di competenza, l'ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l'accordo.

### **Sottoscrizione dell'accordo e sua conferma**

Il giorno dell'accordo, l'ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l'accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma del primo accordo.

### **Documenti da presentare**

- Documenti di identità;
- (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 6 mesi;
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.

### **Costi del procedimento**

Il procedimento prevede un costo fisso di Euro 16,00, da versare all'atto della firma dell'accordo sul C/C n. 16203093 intestato al Comune di Assemini.

### **Decorrenza degli effetti**

Gli effetti giuridici della separazione, scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio **decorrono dalla data del primo accordo**.

### **Per informazioni:**

Comune di Assemini - Servizi Demografici  
Sede: Piazza Repubblica – 1° piano  
Telefono: 070949251/217/256/257

- dott.ssa Stefania Picciau - tel. 070949251
- sig.ra Daniela Porcu – tel. 070949248

dal lunedì al venerdì 8.30 – 11.30

lunedì e mercoledì anche il pomeriggio 17.00 - 18.00

- [anagrafe@comune.assemini.ca.it](mailto:anagrafe@comune.assemini.ca.it)
- [demografici@pec.comune.assemini.ca.it](mailto:demografici@pec.comune.assemini.ca.it)

---

**\*La circolare n. 6 del 24/04/2015 del Ministero dell'Interno ha specificato che si fa riferimento "ai figli comuni ai coniugi".**